



306 / 2021

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

BANDO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DALLA I AREA ALLA II AREA

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'articolo 22, comma 15, che dispone: "Per il triennio 2020- 2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore";

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con particolare riferimento all'art. 3;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n.165 come modificato dalla Legge 6 agosto 2021, n.113 secondo cui "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 adottato dall'Agenzia per la coesione territoriale con D.D.G. n.111/2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed i relativi decreti di attuazione;

VISTO il decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il vigente CCNL Comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018 applicabile al personale non dirigenziale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, adottato ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del D.lgs. n. 165/2001 come novellato dal D.Lgs. n. 75/2017, inviato in data 11.3.2020 e ancora non munito dell'autorizzazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale prevede, tra l'altro, l'attivazione, sulle risorse disponibili del *budget 2019*, di procedure per n. 1 unità di II area/ F1 mediante progressioni verticali per il personale di ruolo, appartenenti all'Area I, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;

VISTA la successiva richiesta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP e al MEF-IGOP prot. n. 19455 del 20.12.2021 nell'ambito della quale è stato rappresentato che per effetto dell'emanazione del

α

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge n. 113/2021 recante, tra l'altro, la modifica della disciplina delle cd. "progressioni verticali", questa Amministrazione ha diversamente articolato il numero delle unità da riservare alla procedura concorsuale e alla progressione verticale nel limite del 50% delle posizioni disponibili, prevedendo n. 3 passaggi verticali dalla prima alla seconda Area a valere sul *budget 2022*;

VERIFICATA la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Agenzia per la coesione territoriale;
RISCONTRATA la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

RAVVISATA l'opportunità, nelle more dell'emanazione dei decreti di autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica, di indire una procedura selettiva per la progressione verticale dalla I Area alla II Area/ F1 riservata al personale a tempo indeterminato appartenente ai ruoli dell'Agenzia per la coesione territoriale in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, al fine di valorizzare le professionalità interne e di rendere sempre più operativi e qualificati gli uffici dell'Amministrazione

DECRETA

Articolo 1

(Finalità della procedura e requisiti di partecipazione)

1. È indetta la procedura comparativa interna per il passaggio dalla Prima Area alla Seconda Area/ F1 per la copertura di complessivi n. 4 posti per profilo professionale di operatore.
2. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande prevista dal presente bando, dei seguenti requisiti:
 - 2.1 Essere in possesso del diploma di istituto secondario di 1° grado.
 - 2.2 Essere dipendente dell'Agenzia per la coesione territoriale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'Area prima, almeno dall'inizio del triennio anteriore all'anno in cui si svolge la procedura e continuare a condurlo fino alla conclusione della procedura stessa.
3. Il titolo di studio sopra citato, nonché gli eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea, saranno considerati utili purché dichiarati equivalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
4. Disporre di una valutazione della *performance* in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura (2018-2019-2020). Le valutazioni ottenute dai dipendenti in comando presso altre amministrazioni saranno ammesse solo se le Amministrazioni di servizio le abbiano adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, e secondo gli ambiti definiti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e verranno aritmeticamente parametrize, se espresse in scala differente, secondo le modalità di attribuzione dei punteggi previste per il personale dell'Agenzia secondo il vigente Sistema di valutazione della *performance*. Il mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione costituisce causa di esclusione dalla procedura. In ogni momento della procedura, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, i candidati possono essere esclusi, con determinazione motivata, per difetto dei requisiti di partecipazione prescritti o perché la relativa domanda di partecipazione è tardiva o priva di sottoscrizione, o perché ricorrono altre cause di esclusione.

Articolo 2

(Cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura)

Non possono presentare domanda:

- a) coloro che alla data del presente bando non appartengono ai ruoli dell'Agenzia per la coesione territoriale;
- b) i dipendenti che alla data del presente bando risultano sospesi cautelatamente, in via obbligatoria o facoltativa, dal servizio;
- c) i dipendenti che nei due anni antecedenti alla data del presente bando hanno riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale e/o scritto e alla multa;
- d) i dipendenti che sono stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, o che ai sensi dell'art. 55 ter del D.lgs. 165/2001 siano già stati sottoposti a procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del penale, e abbiano scontato la sanzione in data antecedente al biennio di cui al punto c), oppure siano stati sanzionati con sanzione non superiore alla multa.



Articolo 3
(Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione)

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è di **15 giorni** decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale dell'Agenzia.

A tal fine, i candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, nel compilare la domanda di ammissione, devono:

- a) indicare le proprie generalità, l'Ufficio di appartenenza, la denominazione del profilo di inquadramento, la categoria e la posizione economica in godimento, la tipologia di rapporto di lavoro (part time / full time);
- b) specificare il codice fiscale;
- c) dichiarare di aver preso visione dei requisiti prescritti per la ammissione alla presente selezione indetta con il presente avviso e di esserne in possesso;
- d) dichiarare di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso;
- e) dichiarare il possesso del titolo di studio che risulta idoneo a consentire l'accesso alla Seconda Area con indicazione di tutte le informazioni richieste nella domanda (denominazione del titolo di studio, istituto dove è stato conseguito, la data/anno di conseguimento);
- f) dichiarare, ai fini di quanto previsto all'art. 4 del presente avviso, la valutazione della *performance* individuale conseguita nell'ultimo triennio, con indicazione del punteggio ;
- i) dichiarare di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito, nel corso dell'intera carriera al servizio di enti pubblici, l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- g) dichiarare gli eventuali titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno eventualmente posseduti, rientranti tra quelli indicati nell'art. 4 del presente avviso;
- h) dichiarare il numero e la tipologia degli incarichi dallo stesso rivestiti;
- i) fornire l'indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni comprensivo obbligatoriamente di recapito telefonico mobile e/o fisso;
- j) fornire l'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata personale;
- k) dichiarare di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 inserita all'interno dell'avviso di selezione.

I dipendenti interessati potranno presentare la richiesta di partecipazione alla procedura, secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritto con firma autografa e/o digitale, con le seguenti modalità:

- a mano, presso l'Ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì, in orario 7:30-17:00;
- per posta raccomandata A/R all'Agenzia per la coesione territoriale-Ufficio 2 di staff- Via Sicilia 162/c 00187 Roma;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), indirizzando la domanda a dg.ufficio2@pec.agenziacoesione.gov.it.

A corredo della domanda ed entro il termine sopra indicato i candidati devono obbligatoriamente produrre:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- *curriculum vitae* professionale e formativo datato e sottoscritto (reso nella forma della dichiarazione sostitutiva).
- ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione del dipendente ai sensi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

L'Amministrazione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76.

Articolo 4
(Attribuzione punteggi, graduatoria e inquadramento)

La procedura si svolgerà nel rispetto dei criteri e modalità previsti, dall'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal D.L. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021.

L'Ufficio 2 di staff provvede preliminarmente all'istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai dipendenti, onde verificare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura comparativa di

competenza della Commissione esaminatrice che sarà nominata con decreto del Direttore Generale. Della eventuale esclusione viene data motivazione espressa.

La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.

La valutazione per la procedura comparativa svolta dalla Commissione consiste nell'assegnazione di **n. 80** punti così distinti:

A. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: **max. punti 30**

In questa categoria rientra la valutazione della *performance* in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si riferisce la procedura (2018-2019-2020). La somma aritmetica delle valutazioni rilevate nel triennio 2018-2020, pari ad un valore massimo di 150 punti, verrà rapportato al valore percentuale di 30/80 a cura della Commissione esaminatrice delle domande. Le valutazioni ottenute dai dipendenti in comando presso altre amministrazioni saranno ammesse solo se le Amministrazioni di servizio le abbiano adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1 e secondo gli ambiti definiti dagli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e verranno aritmeticamente parametrate, se espresse in scala differente, secondo le modalità di attribuzione dei punteggi previste per il personale dell'Agenzia conformemente al vigente Sistema di valutazione della performance.

B. TITOLI DI SERVIZIO – COMPETENZA PROFESSIONALE E INCARICHI RIVESTITI **max. punti 20**

Titoli di servizio-In questa categoria saranno valutabili esclusivamente quelli riguardanti i periodi di servizio eccedenti quello minimo richiesto per l'ammissione alla selezione. Si attribuiranno punti 1 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di **10 punti**.

Competenza professionale- Sono valutati i titoli di partecipazione a corsi di aggiornamento specifici e certificati, pertinenti con il profilo professionale da ricoprire aventi specifica rilevanza nel delineare ed individuare un percorso di crescita e sviluppo professionale quale essenziale e fondamentale presupposto per la effettuazione di una progressione verticale dei dipendenti interessati che consenta loro l'acquisizione della qualifica di livello superiore, fino a un massimo di **6 punti** (valutabili punti 2 per massimo n. 3 corsi).

Incarichi rivestiti- In questa categoria sono valutati complessivamente gli incarichi rivestiti dal dipendente negli ultimi 5 anni dalla data di approvazione dell'avviso, attinenti al profilo da ricoprire fino ad un massimo di **4 punti** (1 punto per ogni incarico conferito o delegato formalmente con provvedimento di nomina del dirigente).

C. TITOLI DI STUDIO ULTERIORI- **max. punti 30**

Il titolo minimo richiesto per l'accesso non sarà oggetto di alcuna valutazione.

I titoli di studio ulteriori a quello richiesto per l'accesso per la professionalità oggetto della procedura comparativa, con attribuzione di max 30 punti, sono così valorizzati:

- Diploma di qualifica professionale (triennale): punti 10;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): punti 15;
- Laurea nuovo ordinamento. (triennale): punti 20;
- Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale: punti 30.

Ultimata la procedura comparativa la Commissione esaminatrice, ai sensi e secondo le modalità previste dalla relativa disciplina normativa, formulerà la graduatoria di merito disponendo in ordine decrescente il punteggio complessivo di ciascun candidato in base ai criteri di valutazione sopra indicati e previsti dalla inerente disciplina normativa.

A parità di punteggio complessivo, precede il candidato con maggiore età anagrafica.

A conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice, si provvederà all'approvazione della graduatoria di merito e alla sua pubblicazione sulla intranet e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale www.agenziacoesione.gov.it e da tale data decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

4. È dichiarato vincitore/trice il/la candidato/a che nella graduatoria ha ottenuto il punteggio finale più alto.

5. La graduatoria è finalizzata alla sola copertura dei posti oggetto della presente procedura e non potrà essere utilizzata per ulteriori passaggi di categoria.

6. L'Amministrazione procederà alla copertura dei posti messi a selezione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni di personale.



7. La stipula del contratto individuale di lavoro e l'inquadramento nell'Area superiore verranno effettuati solo in esito all'emanazione del provvedimento di autorizzazione assunzionale da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica.

8. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di effettiva assunzione in servizio.

Articolo 5
(Informativa sulla privacy)

Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016, si rende la seguente informativa:

I dati forniti dai candidati verranno trattati ai fini dello svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:

- 1) espletamento della procedura comparativa,
- 2) eventuale successivo inquadramento nella nuova posizione giuridica.

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, necessità e pertinenza. Per il trattamento dei dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati.

Art. 6
(Consenso al trattamento dei dati)

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy, contenuta nel presente avviso e di autorizzare il trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili. Nel caso in cui il consenso sia negato, l'interessato non verrà ammesso alla selezione.

Articolo 7
(Accesso alla documentazione della procedura)

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ma l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concernenti la presente procedura comparativa interna è comunque differito al termine della procedura stessa, ossia al momento successivo alla pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell'Amministrazione.

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Rita Cutonilli, funzionario dell'Ufficio 2 di staff.

Articolo 8
(Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di selezione, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura di cui alle premesse del presente bando.

Roma li **28 DIC. 2021**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Paolo Esposito

